

REGIONE SICILIANA

CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 – GELA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 2383 DEL 2015

Oggetto: Tribunale di Gela– Ricorso per decreto ingiuntivo promosso da Cudia Pietro Antonio c/ Consorzio di Bonifica 5 Gela - Opposizione in giudizio ed affidamento incarico legale.

L'anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di dicembre in Palermo nella sede del CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 DI PALERMO, il sottoscritto Calogero Paolo Mascellino, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 5 – Gela ai sensi del D.A. n. 43/GAB del 03/08/2015..

Con l'intervento in qualità di segretario f.f. del Dott. Vincenzo Caruso e con i poteri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 7 dello Statuto Consortile.

Vista la L. R. n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.P.R.S. n. 153 del 23.05.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 06.09.1997) costitutivo del Consorzio di Bonifica 5 – Gela.

Vista la L. R. n. 5 del 28/01/2014, art. 13 comma 2, in materia di riforma dei Consorzi di Bonifica.

Premesso

- che in data 11/11/2015 il Dott. Cudia Pietro Antonio ha notificato ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo n. 307/2015 emesso dal Tribunale di Gela con il quale ingiunge al Consorzio di Bonifica 5 Gela il pagamento entro il termine di 40 giorni della somma di € **9.222,15**, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in 150,00 euro per spese e 500,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, iva e cpa se dovute, a titolo di compensi per l'attività svolta di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti costituito con D.A. n. 570/2012 (oggi scaduto) di cui alle fatture specificate in detto ricorso giudiziale;

- che con lo stesso atto il Tribunale di Gela avverte che potrà essere proposta opposizione nel medesimo termine di 40 giorni e che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata ai danni del Consorzio.

Preso atto che essendo stato conferito l'incarico di cui sopra dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari con D.A. n. 570/2012, può essere riconosciuto al ricorrente *“esclusivamente il rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta”*, così come dispone la L.R. n. 26 del 09/05/2012 al comma 24 dell'art. 11, giusto parere n. 780 del 05/08/2014 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, come da istruzioni fornite con nota prot. 50305 del 21/09/2015 da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato dell'Economia, Dip. Reg. Bilancio e Tesoro, Ragioneria Gen. della Regione, Servizio 5 Vigilanza, che invita tutti i soggetti che corrispondono i compensi connessi agli incarichi in questione di sospendere immediatamente qualsiasi erogazione, nonché ad attivare le procedure necessarie a recuperare tutti i compensi della specie relativi alle attività svolte successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali citate e precisamente dall'11/05/2012.

Vista la proposta dell'Area competente in ordine all'adozione del presente atto.

Richiamato il generale orientamento della Corte dei Conti (fra le altre, deliberazione n. 19/2009/PAR Sezione di controllo della Basilicata) e del Consiglio di Stato (fra le altre, sentenza 11 maggio 2012, n. 2730), in base al quale l'incarico alla difesa in giudizio di una pubblica

AP A

SP

